

Regione Abruzzo
Dipartimento Territorio – Ambiente
Ufficio Pianificazione e Programmi
dpc026@pec.regione.abruzzo.it

pc ARTA ABRUZZO – Area Tecnica
sede.centrale@pec.artaabruzzo.it

U
**OGGETTO: Ditta LATERLITE S.p.A. – Stabilimento di c.da Coccetta, Comune di Lentella (CH).
A.I.A. n. DPC026/245 del 17/11/2020 e A.I.A. n. DPC026/240 del 13/10/2022.
Riscontro alla nota regionale n. 0263067/23 del 19/06/2023.
Trasmissione valutazioni di competenza.**

In riferimento alla nota regionale emarginata in oggetto e acquisita al Protocollo ARTA con n. 27964 del 20/06/2023, di seguito si trasmettono le valutazioni di merito inerenti la disamina della seguente documentazione aziendale:

- Nota del 11/11/2022 acquisita al Protocollo ARTA con n. 0053571/2022 del 14/11/2022 e avente come oggetto: “*Laterlite S.p.A. - Stabilimento di Lentella (CH). Autorizzazione Integrata Ambientale DPC026/240 del 13/10/2022 – Artt. 6 e 8 - Osservazioni e proposta modifiche*”;
- Nota del 11/11/2022 acquisita al Protocollo ARTA con n. 0053570/2022 del 14/11/2022 e avente come oggetto: “*Laterlite S.p.A. - Stabilimento di Lentella (CH). Autorizzazione Integrata Ambientale DPC026/240 del 13/10/2022 – Art. 6 comma 3 – Osservazioni e proposta di modifica*”;
- Nota del 30/12/2022 acquisita al Protocollo ARTA con n. 0000002/2023 del 02/01/2023 e avente come oggetto: “*Laterlite S.p.A. - Stabilimento di Lentella (CH). Autorizzazione Integrata Ambientale DPC026/245 del 17/11/2020 e DPC026/240 del 13/10/2022 – Aggiornamento cronoprogramma realizzazione interventi*”;

- Nota del 17/05/2023 acquisita al Protocollo ARTA con n. 0022425/2023 del 18/05/2023 e avente come oggetto: *“Laterlite S.p.A. - Stabilimento di Lentella (CH). Autorizzazione Integrata Ambientale DPC026/245 del 17/11/2020 - Art. 6 "Prescrizioni relative alle BAT – Best Available Techniques" - Consegna documentazione”*.

Si evidenzia che le valutazioni tecniche relative agli aspetti ambientali sono rese ai sensi dell’art. 17 della L. 241/90 e ss.mm.ii. e del c. 6 dell’art. 29 quater del D. Lgs.152/06.

Come stabilito al c. 10 dell’art. 29 quater del D. Lgs. 152/06, ogni determinazione è rimessa all’Autorità Competente regionale.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

Dott. Massimo Giusti

(FIRMATO DIGITALMENTE)



Valutazioni tecniche, a riscontro della richiesta regionale n. 0263067/23 del 19/06/2023 acquisita al Protocollo ARTA con n. 27964 del 20/06/2023, inerenti osservazioni e proposte di modifica presentati dalla ditta Laterlite S.p.A. – Stabilimento di Lentella (CH).

PREMESSA

La Ditta Laterlite S.p.A. è autorizzata con provvedimento AIA n. DPC026/245 del 17/11/2020, modificata con provvedimento AIA n. DPC026/240 del 13/10/2022.

La Ditta, entro 4 anni dall'emanazione, deve adeguarsi alla DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/2010 DELLA COMMISSIONE del 12 novembre 2019 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per l'incenerimento dei rifiuti.

VALUTAZIONI TECNICHE INERENTI LA DOCUMENTAZIONE AZIENDALE DEL 11/11/2022 ACQUISITA AL PROT. ARTA N. 53571 DEL 14/11/2022.

Art. 6, c. 6-7-8 dell'AIA DPC026/240 del 13/10/2022:

6. Relativamente al PMC trasmesso, deve essere effettuato:
 - a) il monitoraggio annuale dell' N_2O al camino E1 (il primo entro il 2022);
 - b) il monitoraggio quadrimestrale del Hg al camino E1 (il primo deve essere rappresentativo dell'ultimo quadrimestre 2022);
7. È necessario che la ditta, entro il 31/12/2022:
 - a) verifichi l'efficienza di abbattimento dei POP, se applicabile. Qualora non applicabile, entro la stessa data l'azienda documenterà la sussistenza dei requisiti per la mancata applicazione della BAT8;
 - b) adegui le proprie procedure di accettazione rifiuti in modo da essere in linea con i controlli prescritti nelle BAT, in particolare dovrà attuare quanto specificato nella tabella riportata al punto 3 dell'art. 6 dell'AIA n. DPC026/245 del 17/11/2020;
8. I VLE da rispettare al camino E1 sono:
 - a) 5 mg/Nmc, per le polveri;
 - b) 0,02 mg/Nmc per il parametro Hg;
 - c) 0,03 mg/Nmc per il parametro Cd+Tl;
 - d) 0,06 ng I-TEQ/Nmc per il campionamento a breve termine delle diossine;
 - e) 0,08 ng I-TEQ/Nmc per il campionamento a lungo termine delle diossine;
 - f) 0,08 ng I-TEQ/Nmc per il campionamento a breve termine di PCDD/F + PCB-DL;
 - g) 0,1 ng I-TEQ/Nmc per il campionamento a lungo termine di PCDD/F + PCB-DL;

Di seguito si riporta l'istanza aziendale inerente alcune modifiche, rappresentate in rosso, in considerazione del fatto che la BAT di riferimento è stata pubblicata in data 3/12/2019 e pertanto l'adeguamento dovrà essere effettuato entro quattro anni, ovvero entro il 3/12/2023.



ART. 6

6. Relativamente al PMC trasmesso, deve essere effettuato:

- a) il monitoraggio annuale del N₂O al camino E1 (il primo entro il **30 novembre 2023**)
- b) il monitoraggio quadrimestrale del Hg al camino E1 (il primo deve essere rappresentativo dell'ultimo quadrimestre del 2022)

7. È necessario che la ditta, entro il **30 novembre 2023**:

- a) verifichi l'efficienza di abbattimento dei POP, se applicabile. Qualora non applicabile, entro la stessa data, l'azienda documenterà la sussistenza dei requisiti per la mancata applicazione della BAT 8)
- b) adegui le proprie procedure di accettazione dei rifiuti in modo da essere in linea con i controlli prescritti nelle BAT, in particolare dovrà attuare quanto specificato nella tabella riportata al punto 3 dell'art. 6 del DPC026/245 del 17/11/2020

8. I VLE da rispettare al camino, successivamente al **30 novembre 2023, sono:**

- a) 5 mg/Nmc per le polveri **come media giornaliera**
- b) 0,02 mg/Nmc per il parametro Hg **come media oraria**
- c) 0,03 mg/Nmc per il parametro Cd+Tl **come media oraria**
- d) 0,06 ng I-TEQ/Nmc per il campionamento a breve termine delle diossine (**8 ore**)
- e) 0,08 ng I-TEQ/Nmc per il campionamento a lungo termine delle diossine (**mensile**)
- f) 0,08 ng I-TEQ/Nmc per il campionamento a breve termine di PCDD/F + PCB DL (**8 ore**)
- g) 0,1 ng I-TEQ/Nmc per il campionamento a lungo termine di PCDD/F + PCB DL (**mensile**)

Valutazioni ARTA

- ⇒ L'istanza aziendale relativa alle tempistiche di adeguamento e alle modalità di campionamento si ritiene condivisibile, tuttavia si demanda all'A.C. ogni decisione di merito.
- ⇒ Come prescritto dall'art. 6 c. 5 dell'AIA n. DPC026/245 del 17/11/2020 l'Azienda è tenuta a rispettare il VLE di 0.02 mg/Nmc relativamente al parametro Cd+Tl, misurato come media oraria (tabella 3 della BAT 25); si evidenzia che tale valore è stato erroneamente riportato all'art. 6 c. 8 dell'AIA n. DPC026/240 del 13/10/2022.

Art. 6, c. 10 dell'AIA DPC026/240 del 13/10/2022:

10. Gli esiti delle prove annuali di tenuta della vasca cava lato nord e della vasca di decantazione (impianto premix) dovranno essere registrati e tenuti a disposizione degli organi di controllo in caso di ispezione all'installazione:

La Ditta dichiara quanto segue:

10. In conformità a quanto riportato nel PMC consegnato, non sono mai state effettuate prove di tenuta sulla **vasca cava lato nord**. Si effettuano controlli visivi tramite apposita check-list. Non risulta possibile effettuare una prova di tenuta su tale vasca in quanto le pareti e il fondo sono costituite da argilla compattata. Si chiede pertanto una consequenziale modifica del suddetto comma, che tenga conto di quanto appena esposto. Relativamente alla **vasca di decantazione impianto premix**, di prossima realizzazione (entro il 2022), si tratta di un sistema integrato costituito da due nuove vasche in serie tra loro (una di predecantazione, una di accumulo/rilancio) entrambe realizzate in calcestruzzo con capacità di 4 m³ ciascuna, che saranno oggetto di prove di tenuta annuali a partire dal 2023.

Valutazioni ARTA

- ⇒ Si prende atto dell'impossibilità di effettuare prove di tenuta sulla vasca cava lato Nord, essendo costituita da pareti di argilla.



⇒ Si ritiene che, una volta realizzata la vasca di decantazione impianto premix, la Ditta sia tenuta a trasmettere il PMC aggiornato dove si dia evidenza delle prove di tenuta annuali da effettuare sulla suddetta vasca.

Art. 6, c. 14 dell'AIA DPC026/240 del 13/10/2022:

14. Le acque di prima pioggia che verranno riutilizzate per la bagnatura dei piazzali devono essere preventivamente sottoposte a trattamento di sedimentazione e di disoleazione:

La Ditta propone quanto segue:

14. Si premette che le uniche acque di prima pioggia che è possibile riutilizzare per la bagnatura dei piazzali sono quelle provenienti dalla vasca V2 a servizio dell'area B (Nord) dello stabilimento; infatti le acque di prima pioggia provenienti dalla vasca V1 a servizio dell'area A (Sud) dello stabilimento vengono esclusivamente riutilizzate per il ciclo produttivo. Detto ciò, non risulta tecnicamente possibile sottoporre le acque di recupero provenienti dalla vasca V2 a trattamento di disoleazione, né con la configurazione impiantistica attuale, né a seguito della realizzazione del nuovo impianto. La vasca V2 ha attualmente (e continuerà ad avere) un volume di 400 m³ e le operazioni di svuotamento, finalizzate al recupero, vengono effettuate con una pompa da 10 m³/h, ovvero una portata non compatibile con un trattamento di disoleazione. Tali portate sono necessarie e fondamentali visto la tipologia di eventi meteorici, caratterizzati da enormi quantità di acqua in tempi brevissimi.

Peraltro, come si evince dai certificati analitici allegati relativi al 2021 e 2022, non è mai stata riscontrata presenza di idrocarburi in tali acque. Al fine, pertanto, di non diminuire ulteriormente la quantità di acqua recuperata e di non dover utilizzare acqua di acquedotto per l'attività di bagnatura piazzali e cumuli, si propone di sottoporre tali acque a monitoraggio, per un anno, per verificare l'effettiva presenza o assenza di idrocarburi e la conseguente reale necessità di un trattamento di disoleazione. Le analisi verranno effettuate a cadenza mensile e i campioni (massimo 12) verranno prelevati la prima volta che, in ognuno dei mesi dell'anno in osservazione, verrà azionato l'impianto di recupero.

Si chiede pertanto di modificare il comma in questione tenendo conto della suddetta proposta.

Valutazioni ARTA

⇒ La prescrizione dell'Art. 6, c.14 dell'AIA DPC026/240 del 13/10/2022, come mutuata dalla prescrizione dell'Art. 13, c.2-b-iv dell'AIA DPC026/245 del 17/11/2020, successivamente rettificata dalla nota dell'A.C. acquisita al prot. Arta n. 55386/2020 del 03/12/2020, è relativa alle acque di prima pioggia della vasca V1 che vengono eventualmente utilizzate per la bagnatura dei piazzali. Si prende atto comunque che la Ditta dichiara che tali acque saranno riutilizzate solo nel ciclo produttivo.

In merito al monitoraggio mensile della durata di un anno sulle acque provenienti dalla vasca V2 per la verifica della presenza/assenza degli idrocarburi, si ritiene condivisibile la proposta della ditta. Il Gestore a fine campagna dovrà trasmettere gli esiti dei monitoraggi all'AC e ad ARTA.

Art. 6, c. 15 dell'AIA DPC026/240 del 13/10/2022:



15. La ditta deve produrre, nell'ambito del report annuale AIA, le risultanze delle analisi mensili effettuate a monte e a valle del sistema di fitodepurazione al fine di dimostrare il raggiungimento dell'efficienza di progetto dichiarata.

La Ditta ha dichiarato quanto di seguito riportato ed ha allegato i rapporti di prova relativi alle analisi effettuate a monte e a valle dell'impianto di fitodepurazione.

15. La scrivente produrrà nel report annuale relativo al 2022 tutte le risultanze delle analisi mensili effettuate in seguito al prelievo di campioni a monte e a valle dell'impianto di fitodepurazione a decorrere da dicembre 2021 (un mese dopo l'avviamento dell'impianto). Tali analisi attestano già il raggiungimento dell'efficienza di progetto dichiarata. Si propone pertanto di non continuare il monitoraggio mensile nel corso del 2023, ma di effettuare i controlli con frequenza semestrale in analogia agli altri scarichi presenti.

Valutazioni ARTA

Si ritiene condivisibile la proposta della ditta di eseguire il monitoraggio con frequenza semestrale.

Art. 6, c. 9-11 dell'AIA DPC026/240 del 13/10/2022:

9. Per quanto attiene l'emissione diffusa ED2, attualmente non presente, è necessario che la ditta aggiorni la tabella riportata nell'EDT datato *febbraio 2021* prevedendo, oltre alla copertura, anche la chiusura su tutti i lati;

11. In merito all'impianto di fitodepurazione, l'azienda dovrà aggiornare lo schema di funzionamento riportato a pag. 85 dell'EDT datato *febbraio 2021* adeguandolo a quanto dichiarato a pag. 84 dello stesso documento;

Valutazioni ARTA

⇒ La Ditta ha inviato l'ETD modificato, secondo quanto richiesto ai commi 9 e 11 dell'art. 6 dell'AIA DPC026/240 del 13/10/2022.

Art. 8 dell'AIA DPC026/240 del 13/10/2022.

Art. 8

ALLEGATI AL PROVVEDIMENTO

Sono parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento:

- ❖ ET 2 - Quadro Riassuntivo delle Emissioni MNS AIA LATERLITE S.p.A.- Ed. 1 - rev. 0 - 31.03.2022;
- ❖ TAVOLA 1 - Planimetria Emissioni Convogliate in Atmosfera;

Allegato



Ed. 1 Rev. 0 31/03/2022	MODIFICA NON SOSTANZIALE AIA QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA ELABORATO TECNICO 2	Pagina 1 di 6		
ALLEGATO "QRE" alla DD DPC026/240 del 13/10/2022 REGIONE ABRUZZO SGR8-dpc026				
S.p.A. LABORATORIO TECNICO 2				
MODIFICA NON SOSTANZIALE AIA QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA Installazione per la produzione di argilla espansa e miscelati per l'edilizia Art. 29 - nonies del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. Contrada Coccetta, 1 – LENTELLA (CH)				
STATO DEL DOCUMENTO				
REV.	CAP.	PAGINE	MOTIVO	DATA
0	-	6	EMISSIONE	31/03/2022
Ed. 1 Redatto C.L. Di Crescenzo Approvato C.L. Di Crescenzo Verificato C.L. Di Crescenzo				
REV. 0 Elaborazione Studio DI CRESCENZO				
Studio Tecnico Di Crescenzo Contr. Imp. Contrada Coccetta Di Crescenzo Viale Benedetto Croce 147/23 66100 CHETI (CH) - Tel e fax 0871.730045 email: info@studiodicrescenzo.it www.studiodicrescenzo.it psc_cofinibanca.dicrescenzo@ingop.it				

Ed. 1 Rev. 0 31/03/2022	MODIFICA NON SOSTANZIALE AIA QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA ELABORATO TECNICO 2	Pagina 6 di 6
-------------------------------	--	---------------

Emissioni convogliate																
PUNTO DI EMISSIONE	Nuova numerazione	N. ex DPR 203/88	Provenienza impianto	Altezza m	Portata Nm³/h	Durata emissione		T °C	Sistema di abbattimento	Sostanza inquinante	Concentrazioni autorizzate mg/nmc	Flusso di massa		Diametro e forma del punto di emissione	Solo se previsto tenere di:	
						h/SS	gg/a					kg/h	kg/a		ozioni	vapor acqua
EP12*			Silo cemento 42,5	16	1.000	2	270	Amb	FM	Polveri	5	0,005	2,7	0,21 Circolare	-	-
EP13*			Silo filler	16	1.000	2	270	Amb	FM	Polveri	5	0,005	2,7	0,21 Circolare	-	-
EP14*			Silo carbonato di calcio	16	1.000	2	270	Amb	FM	Polveri	5	0,005	2,7	0,21 Circolare	-	-
ES1 (Nota 13)	-		Laboratorio tecnologico premix					Amb								
ES2 (Nota 13)	-		Laboratorio tecnologico argilla espansa					Amb								
ES3 (Nota 14)	-		Gruppo Elettrogeno					180								
ES4 (Nota 15)	-		Impianti termici					100								
ES5 (Nota 13)	-		Laboratorio chimico	4,65	1.450	10	316	Amb	CA					0,25 Circolare		
ED1			Cumulati argilla espansa													
ED2			Stoccaggio carbone													
ED3			Sistemi di trasporto (nastri)													

(Nota 12) - esenti dal monitoraggio ai sensi dell'Allegato 3 (Criteri tecnici applicativi) alla D.G.R. n. 517 del 27.06.2007 (ovvero silos per i quali non è tecnicamente attuabile il campionamento secondo la normativa UNI e dal momento che l'aria di ventilazione è convogliata a impianti di abbattimento costituiti da filtri a maniche).

(Nota 13) - esenti dal monitoraggio ai sensi del Punto j) della Parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

(Nota 14) - esenti dal monitoraggio ai sensi del Punto bb) della Parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

(Nota 15) - esenti dal monitoraggio ai sensi del Punto dd) della Parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

* da autorizzare

Richiesta aziendale:

Infine, in relazione all'Art. 8 della Determina in oggetto, con riferimento specifico al documento "Laterlite D.D. n. DPC026_240 del 13_10_2022 Allegato QRE" presente in allegato, si richiede di eliminare la dicitura "* da autorizzare" relativa ai nuovi filtri E21, E22, EP11, EP12, EP13 ed EP14 in quanto oggetto di autorizzazione proprio nella Determina stessa (Art. 1 - Presa d'atto variante non sostanziale).

Valutazioni ARTA

⇒ Si ritiene accettabile la richiesta della Ditta.



VALUTAZIONI TECNICHE SULLA DOCUMENTAZIONE ACQUISITA AL PROT. ARTA N. 53570 DEL 14/11/2022.

Art. 6, c. 3 dell'AIA DPC026/240 del 13/10/2022:

3. Considerata la presenza di un misuratore della velocità del vento, si chiede di valutare la fattibilità di automatizzare l'utilizzo degli impianti di nebulizzazione, in modo da regolarne l'utilizzo in funzione dell'intensità del vento e di inviare, entro 30 giorni dal rilascio del presente provvedimento, gli esiti a cui si è giunti ed eventuali proposte progettuali conseguenti;

La Ditta descrive alcuni accorgimenti per l'abbattimento delle polveri diffuse che sono utilizzate o che saranno potenziate: pulizia delle strade, sistemi di pulizia dei reparti, captazione e depolverazione con filtri a tessuto e bagnatura di strade e piazzali non pavimentati.

In merito a quanto prescritto dall'art. 6, c. 3, la Ditta dichiara quanto segue:

L'adozione di un misuratore di velocità del vento, esistente dal 2012, era una misura adottata per limitare la polverosità diffusa espressamente nella zona della vagliatura/frantumazione esterna. Il misuratore utilizzato per tale scopo è un semplicissimo anemometro che non presenta caratteristiche idonee alla registrazione dei dati e al trasferimento del segnale ad altri sistemi idonei ad attivare/disattivare gli impianti di nebulizzazione presenti (peraltro anch'essi non completamente automatici). Si deve inoltre evidenziare che, negli ultimi anni, tale area è stata oggetto di numerosi interventi di miglioramento ambientale al punto da non giustificare la realizzazione di un sistema complesso ed automatizzato che integri tale misuratore per regolare l'utilizzo dell'impianto. Tra gli interventi di miglioramento ambientale attuati all'impianto di frantumazione esterna ricordiamo:

- pavimentazione di tutta l'area attorno all'impianto, in precedenza sterrata;
- chiusura con coperture di tutti i nastri trasportatori;
- potenziamento del filtro a servizio dell'impianto (punto di emissione E13);
- chiusura con idonea cappa della tramoggia di alimentazione;
- cessazione dell'utilizzo della frazione granulometrica più fine (FRT 0/1) proveniente dal recupero di alcuni filtri di altri reparti, che in precedenza veniva aggiunta al prodotto nel ciclo di lavorazione e che ora viene invece destinata alla vendita come prodotto a sé per specifici usi commerciali.

Le stesse modalità di funzionamento del reparto sono notevolmente variate in questi ultimi anni, e tali rimarranno. Infatti, non viene più vagliato né frantumato materiale unicamente secco, ma una miscela costituita da materiale secco e materiale umido proveniente dai mucchi esterni. Fino a quando disponibile, nel materiale umido viene incluso quello prelevato dal mucchio esterno di tipo "Tout-Venant", in conformità al programma di riduzione dei cumuli concordato in sede di riesame AIA.

La Ditta inoltre riporta i risultati dei monitoraggi annuali delle emissioni diffuse effettuati sul sito a riprova del progressivo miglioramento ottenuto dal 2013 al 2022 grazie agli interventi effettuati.

In conclusione la Ditta avanza la seguente richiesta:

Alla luce di questi risultati e dell'attuale impossibilità di realizzare un sistema automatico che legghi la velocità del vento ai sistemi di nebulizzazione presenti in stabilimento, e anche alla luce dei numerosi investimenti in essere e delle prossime scadenze di adeguamento alle BAT Conclusions, si ritiene che, al momento, tale implementazione non porterebbe ad ulteriori benefici nella mitigazione degli impatti generati dalle emissioni diffuse. Si chiede pertanto che il comma in oggetto venga stralciato dalle condizioni di esercizio e prescrizioni del provvedimento.



Si prende atto degli interventi ambientali adottati dalla ditta e si ritiene accettabile la richiesta.

VALUTAZIONI TECNICHE SULLA DOCUMENTAZIONE ACQUISITA AL PROT. ARTA N. 2 del 02/01/2023

La Ditta ha presentato un aggiornamento del cronoprogramma di realizzazione degli interventi previsti dalle prescrizioni AIA, denominato "I.2 rev.3_Cronoprogramma realizzazione interventi" nel quale si rileva il differimento dall'anno 2022 all'anno 2023 dei seguenti interventi:

Emissioni in atmosfera/polverosità diffusa	Sostituzione del filtro a servizio del punto di emissione EP1 "Scarico filtro macinatura vagliatura" con i seguenti filtri: <ul style="list-style-type: none"> • EP1 "Box frantumazione e vagliatura premix" di portata pari a 20.000 Nm³/h. • EP1bis "depolverazione nastri" 	2023		
	estrazione/dosaggio argilla espansa" dotato di un filtro a tessuto con portata pari a 18.000 Nm ³ /h.			
Scarichi idrici	Impianto di trattamento acque laboratorio premix	2023		Impianto consegnato dal fornitore, lavori edili effettuati, si attende
				maturazione calcestruzzo opere edili – Avviamento programmato a Gennaio 2023
Scarichi idrici	Nuovo impianto di trattamento acque meteoriche a servizio dell'area B	2023		Ordini effettuati, realizzazione legata al nuovo impianto dei predosati
Rifiuti/materie prime pericolose	Implementazione impermeabilizzazione aree di stoccaggio	2023	Progressiva reimpermeabilizzazione dei bacini di stoccaggio rifiuti e	REALIZZATO OCD. I lavori relativi all'implementazione
			ocd	dell'impermeabilizzazione dei bacini dei serbatoi dei rifiuti inizieranno a gennaio a causa dei ritardi nell'approvvigionamento delle resine

La Ditta precisa che l'intervento relativo al rifacimento dell'impianto di trattamento acque meteoriche a servizio dell'area B, inizialmente proposto per il 2022, è stato posticipato al 2023 in quanto l'impianto è a servizio dell'area dove verrà realizzato il nuovo impianto di produzione predosati, autorizzato all'art.1, c. 2 della determina DPC026/240 del 13/10/2022.

Valutazioni ARTA



⇒ Si demanda all'A.C. la determinazione inerente alle tempistiche proposte.

VALUTAZIONI TECNICHE SULLA DOCUMENTAZIONE ACQUISITA AL PROT. ARTA N. 22425/2023 DEL 18/05/2023

Art. 6, c. 7 dell'AIA DPC026/245 del 17/11/2020:

7. Emissioni di diossine e PCB dal camino E1 di cui alla BAT 30:

- Considerato che entro 4 anni dall'emanazione delle BAT conclusions, devono essere rispettati i BAT AEL, si ritiene che **entro novembre 2023** debbano essere rispettati i VLE di 0.06 ng I-TEQ/Nmc per le diossine per campionamenti a breve termine (8 h) e di 0.08 ng I-TEQ/Nmc per campionamenti a lungo termine, salvo che l'azienda dia evidenza dell'applicabilità della nota 2 della tabella della BAT 30.
- Si ritiene che debbano essere rispettati i VLE di 0.08 ng WHO-TEQ/Nmc per PCDD/F+PCB-DL sui campionamenti a breve termine (8 hr) e di 0.1 ng WHO-TEQ/Nmc per campioni a lungo termine, salvo che l'azienda dia evidenza dell'applicabilità della nota 2 della tabella della BAT 30.

La BAT 30 regola le emissioni di composti organici provenienti dall'incenerimento dei rifiuti e la relativa Tabella 7 impone il rispetto dei seguenti BAT-AEL:

Tabella 7

Livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AEL) per le emissioni convogliate nell'atmosfera di TVOC, PCDD/F e PCB diossina-simili derivanti dall'incenerimento dei rifiuti

Parametro	Unità	BAT-AEL		Periodo di calcolo della media
		Impianto nuovo	Impianto esistente	
TVOC	mg/Nm ³	< 3-10	< 3-10	MEDIA giornaliera
PCDD/F (*)	ng I-TEQ/Nm ³	< 0,01-0,04	< 0,01-0,06	MEDIA del periodo di campionamento
		< 0,01-0,06	< 0,01-0,08	Periodo di campionamento a lungo termine (‡)
PCDD/F + PCB diossina-simili (‡)	ng WHO-TEQ/Nm ³	< 0,01-0,06	< 0,01-0,08	MEDIA del periodo di campionamento
		< 0,01-0,08	< 0,01-0,1	Periodo di campionamento a lungo termine (‡)

(*) Si applicano o il BAT-AEL per i PCDD/F o il BAT-AEL per i PCDD/F + PCB diossina-simili.

(‡) Il BAT-AEL non si applica se è dimostrato che i livelli di emissione sono sufficientemente stabili.

Per il monitoraggio si veda la BAT 4.

La BAT 4, di cui si riporta di seguito lo stralcio relativo ai PCDD/F e ai PCB diossina-simili, è relativa invece al monitoraggio delle emissioni convogliate in atmosfera:



Sostanza/ Parametro	Processo	Norma/e (°)	Frequenza minima di monitoraggio (°)	Monitoraggio associato a
PCDD/F	Incenerimento dei rifiuti	EN 1948-1, EN 1948-2, EN 1948-3	Una volta ogni sei mesi per il campionamento a breve termine	BAT 30
		Nessuna norma EN disponibile per il campionamento a lungo termine, EN 1948-2, EN 1948-3	Una volta al mese per il campionamento a lungo termine (°)	BAT 30
PCB diossina-simili	Incenerimento dei rifiuti	EN 1948-1, EN 1948-2, EN 1948-4	Una volta ogni sei mesi per il campionamento a breve termine (°)	BAT 30
		Nessuna norma EN disponibile per il campionamento a lungo termine, EN 1948-2, EN 1948-4	Una volta al mese per il campionamento a lungo termine (°) (°)	BAT 30

(°) Il monitoraggio non si applica se è dimostrato che i livelli di emissione sono sufficientemente stabili.

(°) Il monitoraggio non si applica se le emissioni di PCB diossina-simili sono inferiori a 0,01 ng WHO-TEQ/Nm³.

La Ditta, nella nota acquisita al prot. ARTA n. 22425/2023 del 18/05/2023, ha fornito evidenza delle condizioni di applicabilità delle note 7 e 8 della tabella di cui alla BAT 4 e, conseguentemente, della nota 2 della tabella 7 di cui alla BAT 30, in particolare ha riportato gli esiti dei campionamenti quadrimestrali effettuati al camino E1 negli ultimi 5 anni:

		2018	2019	2020	2021	2022	Limite attuale	Limite BATc
PCDD/F (ng I- TEQ/Nm ³)	I° quad.	<0,0082	<0,0093	<0,00185	0,00165	<0,00158	0,07	0,06
	II° quad.	0,0104	0,0115	0,00166	<0,000758	0,00199		
	III°quad.	0,0094	<0,00258	<0,00169	0,01751	0,00217		

		2018	2019	2020	2021	2022	Limite attuale	Limite BATc
PCB (ng WHO- TEQ/Nm ³)	I° quad.	<0,00058	0,000670	0,0001186	<0,0000932	<0,000311	1	0,08
	II° quad.	<0,00063	<0,00075	0,0001027	<0,000328	0,000163		
	III°quad.	<0,00058	<0,000165	0,0001105	0,00007	0,0001615		

Valutazioni ARTA

⇒ Nella tabella degli esiti di campionamento la Ditta ha indicato erroneamente che il limite attuale per le emissioni di PCB è pari a 1 ng WHO-TEQ/Nm³, invece che a 0.1 ng WHO-TEQ/Nm³. Per completezza di trattazione, si riporta di seguito uno stralcio relativo ai parametri oggetto della presente relazione del QRE autorizzato da Dicembre 2023 "ET 2 - Quadro Riassuntivo Delle Emissioni MNS AIA LATERLITE S.p.A.- Ed. 1 - rev. 0 - 31.03.2022".



Valori limite da rispettare – Media su un periodo di campionamento di 8 ore (Nota 6)

PUNTO DI EMISSIONE		Provenienza impianto	Altezza m	Portata Nm ³ /h	Durata emissione		T °C	Sistema di abbattimento	Sostanza inquinante	Concentrazioni autorizzate mg/ Nm ³	Flusso di massa		Diametro (m) e forma del punto di emissione	Solo se previsto tenore di	
Nuova numerazione	N. ex DPR 203/88				h/gg	gg/a					kg/h	t/a		ossigeno	Vapor acqueo
E1	-	Forno Linea 1	29,5	45.000	24	330	200	SNCR	IPA	0,007	-	0,0025	1,484 Circolare	11%	
								PE							
								IB							
								CA	PCB-dl	1*10 ⁻⁷		3,5*10 ⁻⁸			
								FM							
PCT															

(Nota 6) –nessuno dei valori medi rilevati durante il periodo di campionamento deve superare i valori limiti.

PUNTO DI EMISSIONE	Provenienza impianto	Altezza m	Portata Nm ³ /h	Durata emissione		T °C	Sistema di abbattimento	Sostanza inquinante	Unità di misura	Periodo di calcolo della media	Concentrazioni autorizzate ng I-TEQ/ Nm ³	Flusso di massa t/a	Diametro (m) e forma del punto di emissione	Solo se previsto tenore di		
Numero				h/gg	gg/a									ossigeno	Vapor acqueo	
E1	Forno Linea 1	29,5	45.000	24	330	200	SNCR	PCDD/F (Nota 7)	ng I-TEQ/ Nm ³	Media del periodo di campionamento	0,06	2,14*10 ⁻⁸	1,484 Circolare	11%		
										Periodo di campionamento a lungo termine (Nota 8)	0,08					
								PCDD/F + PCB-dl (Nota 7)	ng WHO-TEQ/ Nm ³	Media del periodo di campionamento	0,08	2,85*10 ⁻⁸				
										Periodo di campionamento a lungo termine (Nota 8)	0,1					
								Hg	µg/Nm ³	Media del periodo di campionamento	20	0,0071				
										Periodo di campionamento a lungo termine (Nota 9)	10					

(Nota 7) –Si applicano o i valori per i PCDD/F o i valori per i PCDD/F + PCB-dl – Nota 1 Tabella 7 BAT 30

(Nota 8) –il valore limite non si applica se è dimostrato che i valori sono sostanzialmente stabili - Nota 2 Tabella 7 BAT 30

(Nota 9) –salvo che l'azienda non dia evidenza che ricorrano le condizioni previste alla nota 5 della tabella di cui alla BAT 4

⇒ Si ritiene che, visti gli esiti dei campionamenti, le emissioni di PCDD/F e di PCB al camino E1 siano sufficientemente stabili da poter determinare l'applicabilità della nota 7 della tabella di cui alla BAT 4 e, conseguentemente, della nota 2 della tabella 7 di cui alla BAT 30.

Si ritiene pertanto che la Ditta possa non effettuare il campionamento a lungo termine di PCDD/F e di PCB, fino a quando i valori delle concentrazioni nelle emissioni riscontrati nei campionamenti a breve termine evidenziano che le concentrazioni dei composti PCDD/F e PCB siano sufficientemente stabili nel tempo.

Il Gestore dovrà fornire, in una tabella che riporti almeno i risultati degli ultimi 5 anni di monitoraggio, nel report annuale gli esiti dei campionamenti quadrimestrali a breve termine effettuati al camino E1.



- ⇒ Nel caso in cui le condizioni di cui sopra non siano più soddisfatte, la Ditta dovrà darne immediata comunicazione all'Autorità Competente ed avviare il monitoraggio previsto dalla BAT 4 per il campionamento a lungo termine, al quale verranno applicati i BAT-AEL della Tabella 7 della BAT 10.
- ⇒ Come già prescritto nel Q.R.E. autorizzato, si ritiene che, per quanto riguarda il monitoraggio dei PCB-DL, la Ditta debba continuare ad effettuare il campionamento a breve termine (media di campionamento su 8 ore) secondo quanto previsto dall'All. 1 al Titolo III bis alla Pt. IV del D. Lgs. 152/2006, con frequenza quadrimestrale e con un VLE di riferimento pari a 0.1 ng/Nm³.

In merito alla BAT 30, la Ditta ha inoltre dichiarato di applicare le tecniche di cui alle lettere a), b) c) e d) e una delle tecniche di cui alle lettere da e) a i), ovvero l'iniezione di sorbente secco (carbone attivo) a monte del filtro a maniche. Ha inoltre dichiarato che le altre tecniche non sono applicabili all'impianto della linea 1, per le seguenti motivazioni:

f) non applicata in quanto, come appena descritto, viene già utilizzata con efficacia la tecnica di iniezione di sorbente secco;

g) inapplicabile in quanto, come evidenziato nella relazione inviata via PEC in data 15/07/2021, è stata dimostrata – e recepita all'interno della Determina DPC026/240 del 13/10/2022 – l'impossibilità di implementazione del sistema SCR;

h) le maniche catalitiche non sono purtroppo risultate compatibili con il processo. In particolare la ditta fornitrice, a seguito di una analisi dettagliata dei dati di processo e di emissione, ha stabilito che le concentrazioni di SO₂ presenti alla temperatura di 180°C quale è la temperatura della corrente gassosa in ingresso al filtro a maniche, non sono compatibili con la presenza di un catalizzatore ovvero causerebbero l'avvelenamento del substrato catalitico presente sulle maniche e la conseguente inefficacia del sistema stesso;

i) essendo una tecnica a umido, risulta inapplicabile a causa della scarsa disponibilità di acqua.

Valutazioni ARTA

- ⇒ Si ritiene che le tecniche utilizzate soddisfino l'applicazione della BAT 30.

Il gruppo istruttore

Dott. Massimo Di Gennaro

Dott.ssa Tiziana Del Borrello

Ing. Emma Tomaso

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

Dott. Massimo Giusti

(FIRMATO DIGITALMENTE)

